

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2236 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 dicembre 2020**

**recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 213, paragrafo 2, l'articolo 224, paragrafo 4, l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 90,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme relative alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese le norme relative ai certificati sanitari che devono accompagnare l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici. Detto regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme relative ai modelli di tali certificati sanitari, nonché norme relative alle informazioni che devono figurare in determinati documenti e dichiarazioni richiesti per l'ingresso nell'Unione di tali partite.
- (2) Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire norme speciali relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni e altri documenti per gli animali acquatici per i quali l'applicazione delle norme di cui al medesimo regolamento può non essere adeguata, tenendo conto, tra l'altro, del luogo di destinazione finale della partita. Il regolamento (UE) 2016/429 prevede inoltre che tali certificati sanitari possano contenere anche altre informazioni richieste a norma di altri atti legislativi dell'Unione. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.
- (3) L'articolo 213, paragrafo 2, e l'articolo 224, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono inoltre alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari per determinati movimenti di animali acquatici e di determinati prodotti da essi ottenuti. Nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere stabiliti i modelli di certificati per i movimenti di tali partite all'interno dell'Unione.
- (4) L'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 conferiscono alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti di esecuzione, norme relative ai modelli di certificati sanitari, dichiarazioni ed altri documenti per l'ingresso nell'Unione di animali acquatici per i quali l'Unione non è il luogo di destinazione finale. Il relativo modello di certificato sanitario dovrebbe pertanto essere stabilito nel presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

